



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 31.12.2019

OGGETTO: Ricorso al Tar/Ct, con istanza cautelare e contestuale richiesta di decreto cautelare ex art. 56 C.P.C., presentato dalla Ecolandia S.r.L. e dalla IGM Rifiuti S.r.L. Rappresentanza legale in giudizio e nomina Legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Trentuno** del mese di **Dicembre** ore **12,50** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	A	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	A	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Prof P. Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso al Tar/Ct, con istanza cautelare e contestuale richiesta di decreto cautelare ex art. 56 C.P.C., presentato dalla Ecolandia S.r.L. e dalla IGM Rifiuti S.r.L.
Nomina all'uopo l'Avv. A. Catalioto con studio legale in Messina per la difesa degli interessi dell'Ente.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

F.C./uff.segr.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 182 DEL 31.12.2019

Oggetto	Ricorso al Tar/Ct, con istanza cautelare e contestuale richiesta di decreto cautelare ex art. 56 C.P.C., presentato dalla Ecolandia S.r.L. E dalla IGM Rifiuti S.r.L. Rappresentanza legale in giudizio e nomina Legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto il ricorso con istanza cautelare e contestuale richiesta di decreto cautelare ex art. 56 C.P.A. innanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Sez. Staccata di Catania, presentato dalla ECOLANDIA S.r.L., e dalla IGM RIFIUTI S.r.L., pervenuto a questo Comune in data 30.12.2019 Prot.n. 28278, per l'annullamento dell'avviso esplorativo Prot.n. 22830 del 13.11.2019; della nota Prot.n. 25074 del 04.12.2019, della nota Prot.n. 25247 del 05.12.2019, dell'ordinanza sindacale n. 88 del 09.12.2019, della nota Prot.n. 27249 del 17.12.2019 e dell'ordinanza sindacale n. 92 del 20.12.2019, con vittoria di spese; (**ALL. 1**)

Che, con nota prot. n. 28364 del 31.12.2019, copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del IV^ Settore, al Sindaco, all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che con nota Prot.n. 28366 del 31.12.2019, il Responsabile del IV Settore comunicava la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma;

Visto l'allegato schema di disciplinare (**ALL. 2**) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 24.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.806,40, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso dinanzi al Tar/Ct, con istanza cautelare e contestuale richiesta di decreto cautelare ex art. 56 C.P.C. presentato dalla Ecolandia S.r.L. R dalla IGM Rifiuti S.r.L., di cui meglio in premessa;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Prenotare la spesa complessiva di €. 3.806,40 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2019/2020, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	2000	2019	2000
2020	1806,4	2020	1806,4
TOTALE	3806,4	TOTALE	3806,4

6) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

7) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;


10) trasmettere copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo


31-12-2019



Il Proponente



Al. 1

SINDACO
COMUNITA' NAXOS
IN RETE

Invio ai fini della notificazione in oggetto. I documenti allegati firmati digitalmente.


span>

--
STUDIO LEGALE AVV. SILVANA RICCA
Via Trieste n. 28 (95127) - CATANIA
Tel. (095) 37.74.75 - Fax. (095) 722.15.26
E.mail: studioricca@tiscali.it - studioricca@gmail.com
Pec.: silvana.ricca@pec.ordineavvocaticatania.it

Nota di riservatezza ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento n. 2016/679.:
Il presente messaggio, corredato dai relativi eventuali allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed estri-
esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, salvo diversa indicazione e sotto la
responsabilita' diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato evertito che
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' espressamente proibito, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente
distruggendone l'originale. Grazie.
Privacy Information for the D. Lgs n. 196/2003: This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the
authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any informati-
on contained herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
30 DIC. 2019
Protocollo N° 28278

AVV. SILVANA RICCA
Via Trieste n. 28 (95127) - CATANIA
Tel. 095.377475 - Fax. 095.7221536
e.mail: studioricca@tiscali.it
e.mail: studiricca@gmail.com
pec: silvana.ricca@pec.ordineavvocaticatania.it



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

- SEZIONE STACCATA DI CATANIA -

Ricorso con istanza cautelare

e contestuale richiesta di decreto cautelare ex art. 56 C.P.A.

La **ECOLANDIA S.r.l.**, con sede in Catania (95121), via Quinta Strada n. 10 - Zona Industriale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Concetta Fracapane, nata a Nicolosi (CT) il 27.06.1974, P.IVA: 04444370870, pec: ecolandiasrl@open.legalmail.it e la **IGM RIFIUTI S.R.L.**, con sede legale in Siracusa, in Viale Montedoro n. 18 e sede amministrativa in Melilli (SR) in Contrada Bondifè s.n., P. IVA: 01046070890, pec: igm.rifiutiind@gruppoigm.it in persona del Procuratore Speciale della società Dott. Sebastiano Longo, società impegnate in costituenda ATI nella procedura iniziata con avviso esplorativo indetto dal Comune di Giardini Naxos pubblicato il 13.11.2019, prot. n. 22830, rappresentate e difese, giusta procura rilasciata su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c. e depositato telematicamente nel fascicolo informatico (doc. 1), dall'Avv. Silvana Ricca (C.F.: RCC SVN 71T46 F158G; P.E.C. silvana.ricca@pec.ordineavvocaticatania.it; FAX: 095.7221536, recapiti presso i quali si dichiara di volere ricevere ogni comunicazione di legge afferente l'indicato giudizio) ed elettivamente domiciliare presso il suo studio in Catania, via Trieste n. 28, propongono ricorso giurisdizionale

contro

PROGITEC s.r.l., con sede in Castel di Iudica, via Bivio S. Giuseppe 4, P.IVA: 01650680893, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, pec: progitecsnc@pec.it

e

Comune di Giardini Naxos, C.F.: 00343940839, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in (98035) Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola, pec: protocollogiardininaxos@pec.it

per l'annullamento previa sospensione:

- a) dell'avviso esplorativo prot. n. 22830 del 13.11.2019, adottato dal Comune di Giardini Naxos - IV° Settore Operativo Ufficio Tecnico Comunale - Gestione del Territorio, a firma dell'Istruttore Tecnico dell'Istruttore Direttivo Tecnico e del Responsabile del IV Settore avente ad oggetto: *"Invito a presentare offerta per la partecipazione alla manifestazione di interesse per l'individuazione dell'operatore e/o di soggetti idonei all'affidamento temporaneo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati, indifferenziati ed assimilati e conferimento in discarica autorizzata, da eseguire all'interno del territorio comunale di Giardini Naxos ed affidare tramite ordinanza sindacale contigibile ed urgente"* e pubblicato nei modi di legge (doc. 2);
- b) della nota prot. n. 25074 del 04.12.2019, adottata dal Comune di Giardini Naxos - IV Settore Gestione del Territorio, a firma del Responsabile del IV Settore, con la quale il Comune ha ritenuto di non ammettere le odierne ricorrenti a partecipare alla procedura esplorativa avviata, nota avente ad oggetto: *"Verbale esiti avviso esplorativo finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a svolgere il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti nell'ambito del territorio comunale di Giardini Naxos e conferimento rifiuti in discarica autorizzata"* (doc. 3);
- c) della nota prot. 25247 del 05.12.2019 resa dal Sindaco del Comune di Giardini Naxos, avente ad oggetto: *"Verbale esiti avviso esplorativo finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a svolgere il servizio di raccolta, trasporto e*

- smaltimento/recupero di rifiuti nell'ambito del territorio comunale di Giardini Naxos e conferimento rifiuti in discarica autorizzata. Riscontro Vs. nota prot. n. 25074 del 04.12.2019 e disposizioni consequenziali"* (doc. 4);
- d) dell'ordinanza sindacale n. 88 del 09.12.2019 resa dal Sindaco del Comune di Comune di Giardini Naxos avente ad oggetto: *"ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, con il sistema "Porta a Porta" nella parte in cui disponeva ritenere la costituenda ATI Ecolandia IGM Rifiuti Industriali non avesse i requisiti con i provvedimenti consequenziali* (doc. 5); tutti atti (b - c - d) comunicati a mezzo pec e pubblicati nel sito internet del Comune di Giardini Naxos;
- e) della nota prot. n. 27249 del 17.12.2019 adottata dal Comune di Giardini Naxos - IV Settore Gestione del Territorio, a firma del Responsabile del IV Settore, avente ad oggetto: *"Verbale esiti a seguito di preventivo offerta finalizzato ad acquisire manifestazioni da parte di operatori economici interessati a svolgere il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti nell'ambito del territorio comunale di Giardini Naxos e conferimento rifiuti in discarica autorizzata"* (doc. 6);
- f) dell'ordinanza sindacale n. 92 del 20.12.2019 resa dal Sindaco del Comune di Giardini Naxos avente ad oggetto: *"Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, con il sistema "Porta a Porta"* (doc. 7), nella parte in cui ha assegnato a

Progitec il servizio di igiene a far data del 07.01.2020, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, comunicati a mezzo pec e pubblicati nel sito internet del Comune di Giardini Naxos

FATTO

* * *

Il Comune di Giardini Naxos, nell'attesa che intervenga l'aggiudicazione della gara d'appalto da parte della S.R.R. Messina Area Metropolitana per il servizio di igiene ha dall'estate del 2018 assegnato il detto servizio per volontà sindacale mediante emissione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 d. lgs 152/2006. Da ultimo a seguito di avviso esplorativo prot. n. 22830 del 13.11.2019, adottato dal Comune di Giardini Naxos - IV° Settore Operativo Ufficio Tecnico Comunale - Gestione del Territorio, a firma dell'Istruttore Tecnico dell'Istruttore Direttivo Tecnico e del Responsabile del IV Settore (cfr. doc. 2), espletata la procedura, il Comune col provvedimento del 4.12.2019 prot. 2504, indicato in epigrafe, ha denegato alla costituenda ATI Ecolandia, quale mandataria, e IGM Rifiuti, quale mandante, la partecipazione alla detta procedura di affidamento temporaneo, ritenendo che la costituenda ATI non fosse in possesso del 100% dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dall'avviso del 13.11.2019 (cfr. doc. 3).

Con provvedimento 2547 del 5.12.2019 il Sindaco, premesso che: "*Alla luce di quanto sopra, e confermando la pregressa corrispondenza in merito all'oggetto, soprattutto nel richiedere che nell'avviso venissero inseriti soltanto i requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente e necessari in base al tipo di servizio e alle caratteristiche del Comune*", chiedeva all'Ufficio Tecnico "*che codesto Ufficio proceda a individuare gli operatori potenzialmente abilitati allo svolgimento del servizio perché in possesso di tali requisiti, attingendo evidentemente tra gli iscritti alla*

specifica categoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, e a sorteggiare tra gli stessi un numero minimo di 5 Ditte, se sussistenti, da invitare a una nuova procedura, chiedendo a ciascuna se interessata a svolgere il servizio presso il Comune di Giardini Naxos per mesi 6, secondo le previsioni del richiamato avviso esplorativo, e con che percentuale di ribasso rispetto al capitolato già approvato da codesto Ufficio nell'avviso stesso. Dell'esito della suddetta procedura sarà data notizia allo scrivente, che procederà a conferire il servizio con Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/20096 e ss.mm.ii. all'operatore che, secondo l'istruttoria condotta da codesto Ufficio, offrirà il maggior ribasso, così da garantire l'imparzialità e la trasparenza della procedura stessa, entro e non oltre giorni 7 dal ricevimento della presente, vista l'imminente scadenza della propria Ordinanza Sindacale n. 83 del 19 novembre u.s. e considerato che qualunque ulteriore proroga della stessa deve avere durata temporale più ristretta possibile" (cfr. doc. 4).

Con provvedimento del 09.12.2019 n. 88 il Sindaco con propria ordinanza ha prorogato all'ATI orizzontale tra Ecolandia e Green Planet l'affidamento del servizio di igiene dal 10.12.2019 al 20.12.2019 ed ha invitato n. 5 operatori, in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso operativo, a svolgere il servizio nel territorio comunale (cfr. doc. 5).

Con nota prot. n. 27249 del 17.12.2019, adottata dal Comune di Giardini Naxos - IV Settore Gestione del Territorio, a firma del Responsabile del IV Settore, è emerso che gli inviti del Comune sono stati raccolti da solo due operatori e, proceduta la verifica dei requisiti richiesti ai partecipanti, il Comune ha attestato che l'unico operatore ammesso è la Progitec srl, escludendo la ditta New Sistem Service srl per mancanza delle categorie richieste 5 E ed 8 E (cfr. doc. 6);

Con successiva ordinanza sindacale del 20.12.2019 n. 92 il Sindaco ha ordinato ..."*Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:*

1) di intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con decorrenza dal 21 Dicembre 2019 al 06 Gennaio 2020, in considerazione che detto servizio non può subire soluzioni di continuità per i gravissimi problemi igienico - sanitari che deriverebbero ove venisse interrotto, nonché per quanto in premessa esposto AFFIDANDO all'ATI Orizzontale tra le Società Ecolandia S.r.l. - mandataria per il 95%, Legale Rappresentante, Concetta Fragapane, con sede legale in Catania Via V[^] Strada n. 10 - Via Zona Industriale - P.I. 04444370870 e la Società Green Planet s.r.l., mandante per il 5%, Legale rappresentante, Guglielmo Scalia, con sede legale in Catania, Via Stradale Giovanni Agnelli n. 6 - P.I. 05425910873, alle stesse condizioni già indicate nell'Ordinanza Sindacale n. 31/2019, osservando quanto previsto dalla stessa relazione, da svolgere con il sistema "Porta a Porta";

2) di prendere atto del verbale redatto dal Responsabile del IV Settore, in data 17/12/2019 giusto prot. 27249 dove sono state riportate le risultanze delle operazioni relative all'esame delle risultanze della manifestazione di interesse pervenute da parte di n. 02 (due) operatori economici, ed emerge che l'unico operatore ammesso è la Società Progitec s.r.l. con sede legale in Castel di Udica, in Via Bivio San Giuseppe n. 4, con l'applicazione del ribasso del 31,61%;

3) di intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in via sostitutiva della

Gestione Commissariale ATO ME4, nonché della S.R.R. Messina Area Metropolitana con decorrenza dal 07 gennaio 2020 fino al 15 giugno 2020, in considerazione che detto servizio non può subire soluzioni di continuità per i gravissimi problemi igienico - sanitari che deriverebbero ove venisse interrotto, nonché per quanto in premessa esposto, affidando alla Società Progitec s.r.l. con sede legale in Castel di Udica, in Via Bivio San Giuseppe n. 4, p.iva 01650680893, alle condizioni già indicate nell'invito di cui sopra, osservando quanto previsto dalla stessa relazione, da svolgere con il sistema "Porta a Porta".

Le società ricorrenti, esaminato l'avviso esplorativo del 13.11.2019 prot. 22830, e avendo già Ecolandia srl nell'immediato passato, (in ATI con Green Planet s.r.l.), svolto il servizio di igiene affidato dal Sindaco del Comune di Giardini Naxos con ordinanza contingibile e urgente n. 31/2019 (in atto più volte prorogato, e da ultimo con l'ordinanza n. 92 del 20.12.2019), sono in grado di denunciare l'illegittimità relativamente alla *lett. B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) **B.1.** Iscrizione nel Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a, D. Lgs. n. 50/2016, per attività inerenti l'oggetto del servizio e più precisamente raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati oltre che pulizia e disinfezione, si precisa che tali attività devono essere elencate tra le attività esercitate dall'impresa.*

*"**B.2.** Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al D. Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 ed al D.M. n. 120 del 03/06/2014 nelle seguenti categorie e classi minime;*

- ✓ *Categoria 1 Classe E*
- ✓ *Categoria 4 Classe E*
- ✓ *Categoria 5 Classe E*
- ✓ *Categoria 8 Classe E*

Per il requisito di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, per i requisiti di ordine generale e professionale, non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento. Si precisa e si prescrive che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, tutte le imprese del raggruppamento devono possedere i requisiti minimi di partecipazione di cui ai punti precedenti ".

IN DIRITTO.

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, primo e secondo comma, del d. lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere: irragionevolezza, sproporzionalità e inadeguatezza per contraddittorietà e violazione della *par condicio* dei partecipanti delle clausole dell'avviso esplorativo del 13.11.2019, prot. n. 22830.

1.1. Come evidenziato in fatto, il Comune di Giardini Naxos, nonostante il Sindaco avesse chiesto al Responsabile del IV Settore di formulare un avviso esplorativo per l'affidamento temporaneo del servizio di igiene del Comune, **che fosse proporzionato all'esecuzione dell'appalto stesso**, ha adottato il provvedimento prot. n. 22830 del 13.11.2019, che non rispetta in tutta evidenza, i parametri normativi richiesti dall'art. 83, comma 2, d. lgs. 50/2016. Tale norma pur riconoscendo ampia discrezionalità alla P.A. nella determinazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale da richiedere ai concorrenti in relazione allo specifico oggetto della prestazione dell'appalto, richiede espressamente che essi siano comunque attinenti e proporzionati allo stesso. La conseguenza è che, in caso di mancato rispetto dei parametri di proporzionalità, la procedura di evidenza pubblica si presenta illegittima¹.

¹ T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 16/09/2019, n. 1990: " *Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica la stazione appaltante è dotata di un significativo spazio deliberativo autonomo in merito ai requisiti di capacità tecnico-professionale da richiedere ai concorrenti in relazione allo specifico oggetto della prestazione dell'appalto, purché tali requisiti siano, comunque, attinenti e proporzionati allo stesso*".

Inoltre nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica al principio di proporzionalità è affiancato, per volontà normativa della disposizione indicata che si assume violata, il principio di massima partecipazione volto ad evitare lettura dei requisiti richiesti ai partecipanti improntate ad eccessivi formalismi, che si traducono in un illegittima restrizione del novero dei potenziali partecipanti a detta procedura². Il tutto a tutela dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione³.

Nel caso di specie relativamente ai requisiti di idoneità professionale inerenti alla iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali richiesto ai partecipanti alla lett. B), dell'impugnato avviso esplorativo si imponeva agli stessi di possedere l'iscrizione alla Categoria 8, classe E, che attiene a intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Requisito da ritenere eccessivo in termini di classe relativamente all'effettiva portata dimensionale del servizio da prestare.

Al fine di fornire all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito dei chiarimenti in ordine ai requisiti generali richiesti per l'espletamento del servizio di igiene, Ecolandia ha predisposto una relazione tecnica che si riporta in nota e che si allega autonomamente al doc. 8, di natura assai esplicativa⁴.

² Così Cons. Stato, Sez. V, 17.01.2019 n. 431.

³ T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 17/05/2018, n. 815.

⁴ **RELAZIONE PRODUZIONE RIFIUTI APPARTENENTI ALLA FRAZIONE UMIDA ORGANICA COMUNE DI GIARDINI NAXOS**

L'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è stato istituito dal D.Lgs. 152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs. 22/97. E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio.

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):

- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;

- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

L'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è suddiviso in 10 categorie.

Le categorie si articolano in classi in base ai seguenti criteri alternativi:

- popolazione servita
- quantità annua complessivamente trattata espressa in tonnellate
- importo dei lavori di bonifica cantierabili

La categoria 1 è suddivisa nelle seguenti classi a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:

- A) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
- B) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
- C) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
- D) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
- E) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
- F) inferiore a 5.000 abitanti.

Le categorie da 4 a 8 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

- A) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 T.
- B) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 T. e inferiore a 200.000 T.
- C) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 T. e inferiore a 60.000 T.
- D) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 T. e inferiore a 15.000 T.
- E) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 T. e inferiore a 6.000 T.
- F) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.

Le categorie 9 e 10 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione degli importi di bonifica cantierabili:

- A) oltre € 7.746.853,49
- B) fino a € 7.746.853,49
- C) fino a 1.549.370,70
- D) fino a 413.165,52
- E) fino a 51.645,69

La categoria 8 – attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, è operativa dal 18 febbraio 2011, a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40/2011, del comunicato dell'Albo relativo all'emanazione della Deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2011.

Il Comitato Nazionale con la delibera n. 2 del 15 dicembre 2010 ha stabilito i criteri e i requisiti per l'iscrizione e con la delibera n. 2 del 19 gennaio 2011 ha approvato il modello di domanda di iscrizione all'Albo.

La categoria 8 è suddivisa in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti (non pericolosi e /o pericolosi) complessivamente trattati.

Categorie di iscrizione

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (*allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017*)

- D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta Sottocategorie di cui multimateriale
- all'allegato D della
Delibera n. 5 del
03/11/2016
come modificata
dalla Delibera n. 8
del 12/09/2017
- * Frazione organica
 - * Carta e cartone
 - * Vetro
 - * Multimateriale (Vetro/plastica/metalli)
 - * Ingombranti
 - * Altro

D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all. 1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)

D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali

D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali

D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento

D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06

D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua

Attività di spazzamento meccanizzato (*allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017*)

Attività di gestione centri di raccolta (*Delibera n. 2 del 20/07/2009*)

Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (**CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA**)

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

Categoria 9: bonifica di siti

Categoria 10: **Categoria 10A:** attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Sottocategoria 4bis: attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi cui all'articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Sottocategoria 2ter: associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1 del D.M. 1 febbraio 2018.

Classi di iscrizione

Categoria	Classi
Categoria 1: suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita	A. superiore o uguale a 500.000 abitanti B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti F. inferiore a 5.000 abitanti
Categorie da 4 a 8: suddivise in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti	A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
Categorie 9 e 10: suddivise in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili	A. oltre € 9.000.000,00 B. fino a € 9.000.000,00 C. fino a € 2.500.000,00 D. fino a € 1.000.000,00 E. fino a € 200.000,00

Da quanto sopra può evincersi che la Categoria 8, che è relativa alle attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nella sua classe E si riferisce ad una quantità annua di rifiuti complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate.

Una procedura di gara nella quale venga richiesto tale requisito presuppone l'intermediazione per quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate.

Con specifico riferimento al Comune di Giardini Naxos, in cui il requisito di intermediazione è riferito alla sola frazione merceologica umida/organica, presuppone una produzione annua della stessa tipologia merceologica che rientri tra le soglie sopra indicate.

Di seguito si riportano i dati estrapolati dal sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA...

Come può evincersi dalle tabelle sottostanti, che per semplicità di lettura riportano quanto indicato nei superiori screenshot del sito, negli ultimi anni la tipologia merceologica umida organica non ha mai superato le 1.000 t/annue rimanendo ben lontane anche dalle 3.000 t/annue fissate quale limite della Classe F di cui alla Categoria 8.

Risulta così documentalmente provato dall'ISPRA, i cui tabulati estratti dal sito internet dell'Ente, si producono in copia al doc. 9, che per ogni

Anno	Dato relativo a:	Popolazione	RD (t)	Tot. RU (t)	RD (%)	RD Pro capite (kg/ab.*anno)	RU pro capite (kg/ab.*anno)
2010	Comune di Giardini-Naxos	9.647	86,28	8.270,70	1,04	8,94	857,33
2011	Comune di Giardini-Naxos	9.268	541,244	8.715,73	6,21	58,4	940,41
2012	Aggregazione: ATOME4 S.P.A.	60.000	2.132,84	32.745,69	6,51	35,55	545,76
2013	Comune di Giardini-Naxos	9.502	735,71	8.053,42	9,14	77,43	847,55
2014	Aggregazione: ATOME4 S.P.A.	71.188	4.320,89	50.604,61	8,54	60,7	710,86
2015	Aggregazione: ATOME4 S.P.A.	70.618	4.076,80	49.176,69	8,29	57,73	696,38
2016	Comune di Giardini-Naxos	9.384	686,79	8.092,31	8,49	73,19	862,35
2017	Comune di Giardini-Naxos	9.337	529,56	7.529,07	7,03	56,72	806,37
2018	Comune di Giardini-Naxos	9.325	1.130,87	6.522,55	17,34	121,27	699,47

Valori espressi in Tonnellate annue

Anno	Dato relativo a:	Popolazione	Altro RD	Ingombranti e misti	Carta e cartone	Fr. Organica
2010	Comune di Giardini-Naxos	9.647			86,28	
2011	Comune di Giardini-Naxos	9.268		108,743	296,598	31,365
2012	Aggregazione: ATOME4 S.P.A.	60.000	14,45	389,98	674,475	91,96
2013	Comune di Giardini-Naxos	9.502		140,66	383,66	76,17
2014	Aggregazione: ATOME4 S.P.A.	71.188	60,36	1.372,10	863,837	912,68
2015	Aggregazione: ATOME4 S.P.A.	70.618	19,8	492,71	873,911	855,45
2016	Comune di Giardini-Naxos	9.384	0,09	136,19	154,63	194,72
2017	Comune di Giardini-Naxos	9.337		76,58	88,5	214,7
2018	Comune di Giardini-Naxos	9.325		161,88	291,32	337,48
2019*	Comune di Giardini-Naxos	9.326	0,18	142,36	284,7	*131

* Il dato si riferisce alle tonnellate trasportate nel periodo compreso tra il 01/06/2019 ed il 15/12/2019.

anno solare nel Comune di Giardini Naxos, negli ultimi dieci anni, non sono state smaltite frazioni organiche relative alla categoria 8, superiori al massimo ai 912,68 T (anno 2014). Pertanto, avere previsto una classe E che impone la capacità di smaltimento di 6 mila tonnellate (classe E), anziché quella di 3 mila (classe F) (che Ecolandia possiede come provato nella procedura esplorativa con l'autocertificazione che si allega doc. 10 - circostanza ammessa dall'Ente Comunale nei provvedimenti impugnati), è un chiaro segno da parte del Comune di volere imporre restringimenti selettivi non necessari all'espletamento dell'appalto per cui è stato indetto l'avviso esplorativo, in evidente spregio dei canoni imposti dall'art. 83, comma 2, cod. app.

1.2. La previsione nell'avviso esplorativo di clausole immediatamente escludenti, in sé illegittime per definizione, rappresenta, inoltre, un evidente eccesso di potere da parte della P.A. di regolare onerare in modo manifestamente incomprensibile e restrittivo l'accesso alla procedura ai partecipanti. Così **T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 16/09/2019, n. 1565**: *“La stazione appaltante ha il potere di fissare nella lex specialis parametri di capacità tecnica dei partecipanti e requisiti soggettivi specifici di partecipazione attraverso l'esercizio di un'ampia discrezionalità, fatti salvi i limiti imposti dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, i quali consentono il sindacato giurisdizionale sull'idoneità ed adeguatezza delle clausole del bando rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto conseguendone che l'amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, solo quando tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della*

concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito”.

L'avviso, quindi, si presenta illegittimo, così come tutti gli atti ad esso consequenziali della procedura avviata dal Comune che con il presente ricorso sono stati impugnati, non dovendosi ritenere legittima l'esclusione dell'ATI costituenda tra le odierne ricorrenti, dalla procedura di affidamento temporaneo del servizio di igiene, comunicata con i provvedimenti del 4, 5 e 9 dicembre 2019, indicati in epigrafe ed avviata con avviso esplorativo prot. n. 22830 del 13.11.2019. Una corretta previsione dei requisiti necessari all'espletamento dell'appalto da parte dei partecipanti avrebbe, infatti, consentito alle società istanti il riconoscimento di tutti i requisiti laddove si fosse limitata la richiesta della Categoria 8, classe F, proporzionata all'espletamento dell'appalto anziché la prevista categoria 8, classe E.

E non si dica che le istanti non abbiano rispettato l'onere di immediata impugnazione dell'avviso esplorativo, avendo esse subito un'effettiva lesione solo a seguito dell'illegittima esclusione, oggi impugnata. Così T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 21/01/2019, n. 306.

2. Violazione e falsa applicazione del parere ANAC n. 438 del 10.5.2017.

Nel provvedimento reso in data 4.12.2019, prot. n. 95074, richiamato e recepito nell'ordinanza sindacale n. 88 del 9.12.2019, atti entrambi impugnati con il presente atto, si è ritenuto che la costituenda ATI Ecolandia-IGM Rifiuti, non possedesse i requisiti nell'avviso esplorativo anch'esso impugnato per i motivi esposti sub 1, in quanto Ecolandia non possedeva l'iscrizione alla categoria 8, classe E.

Pur conoscendo l'orientamento giurisprudenziale anche da ultimo rassegnato dal Consiglio di Stato, Ad. Plen. reso con sentenza del

27.3.2019 n. 6, recepita più volte da codesto On.le Tribunale, ci si permette di evidenziare, anche alla luce della relazione allegata al doc. 8, che entrambe le società ricorrenti sono iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 d. lgs. 152/2006 alla cat. 8, mentre posseggono solo una classe differente per la medesima categoria l'una dall'altra (Ecolandia la F e IGM Rifiuti la D), che però cumulate certamente rendono entrambe le società in grado di svolgere il servizio, che in ogni caso, come dimostrato, non supera per il Comune di Giardini Naxos, lo smaltimento di rifiuti organici senza detenzione dei rifiuti stessi nell'ultimo decennio neanche di 1000 tonnellate. Pertanto, entrambe le società partecipanti alla costituenda ATI posseggono di fatto in relazione al quantitativo di rifiuti smaltito presso il Comune di Giardini Naxos le capacità tecnico-professionali richieste dall'avviso esplorativo, a prescindere dal cumulo.

Ma in ordine alla possibilità del cumulo si richiama, il parere da ritenere vincolante, dell'ANAC sopra indicato (cfr. doc. 11) nel quale è dato leggere: *"Nel confermare che l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce un requisito di natura soggettiva, che tutte le imprese in ATI devono possedere, quanto alle classi e categorie di iscrizione richieste nel bando, si osserva quanto segue. Come emerge dalla disciplina di riferimento (art. 212 d.lgs. 152/2006 e d.m. 140/2010), l'iscrizione al predetto Albo è articolata in "categorie" corrispondenti al settore di attività dell'impresa, e "classi" relative alla popolazione complessivamente servita, alle tonnellate annue di rifiuti gestiti, all'importo dei lavori di bonifica cantierabili (art. 8, d.m. cit.). Si tratta, quindi, di un'iscrizione basata, oltre che su requisiti di moralità (art. 10 d.m.), anche su requisiti di idoneità tecnica e finanziaria (art. 11 d.m.) inerenti la capacità di svolgere un determinato servizio/lavoro in ordine*

ai suindicati criteri di assegnazione delle "classi". Conseguo da quanto sopra, che in ossequio alle caratteristiche ed alle finalità dell'istituto del RTI, pur confermando la necessità che tutti i componenti del raggruppamento debbano essere in possesso dell'iscrizione all'Albo, quale requisito di natura soggettiva, in coerenza con il predetto istituto appare consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle "classi" di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesti nel bando, in ragione dell'importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all'interno della categoria OG12. Tale interpretazione è conforme anche al principio del favor participationis, poiché di fatto consente una maggiore partecipazione alle gare d'appalto da parte delle piccole e medie imprese iscritte all'Albo ed operanti nel settore".

Da detto parere deriva, quindi, l'illegittimità del provvedimento di diniego all'ATI costituenda tra le odierne ricorrenti adottato dal Comune, che si chiede quindi di annullare, in quanto i requisiti soggettivi cui fa riferimento la sentenza in seduta plenaria resa dal Consiglio di Stato, non attengono specificamente **ai requisiti materiali relativi alle quantità dei lavori o servizi da espletare** ma ad altri elementi prescindenti dalle cd. classi disciplinate nel d. lgs. 152/2006. Requisiti soggettivi quindi di carattere non **meramente** funzionale.

Si insiste per tanto per l'annullamento dei sopra indicati provvedimenti, dovendo ritenersi le ricorrenti ammesse alla procedura avviata nell'avviso esplorativo più volte indicato, per la possibilità di cumulare le classi delle singole categorie mediante costituzione di ATI.

Istanza di sospensione

Al *fumus boni iuris* che si ritiene assista il ricorso per tutte le ragioni esposte in narrativa, si associa il pregiudizio che le ricorrenti subiranno dal consolidamento degli atti impugnati nella parte in cui a far data dal

7.1.2020 il servizio d'igiene dovrebbe essere affidato a Progitec, mentre la naturale affidataria di esso dovrebbe essere l'ATI costituita dalle società ricorrenti in ragione delle motivazioni esposte. La costituenda ATI tra le società odierne ricorrenti, infatti è da ritenere la legittima assegnataria del servizio temporaneo illegittimamente non ammessa per assenza comunque di requisiti; per l'effetto la mancata adozione di un provvedimento cautelare di sospensione dei provvedimenti adottati, reso *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a., renderà un grave disservizio al Comune con effetto di ricaduta inevitabile sui cittadini e sull'immagine della località turistica di Giardini Naxos.

Pertanto si chiede che l'On.le Tribunale adito sospenda ex art. 56 c.p.a. in via cautelare l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe.

P.T.M.

Si chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia, previa sospensione degli atti impugnati *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a., annullare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, tutti gli atti meglio indicati in epigrafe per tutti i motivi esposti sub 1-2 della narrativa.

Con vittoria di spese e compensi.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che verrà versato al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, il contributo unificato di € 4.000,00.

Si producono:

1. procura alle liti;
2. avviso esplorativo prot. n. 22830 del 13.11.2019;
3. nota prot. n. 25074 del 04.12.2019;
4. nota prot. n. 25247 del 05.12.2019;
5. ordinanza sindacale n. 88/2019;

6. nota prot. n. 27249 del 17.12.2019;
7. ordinanza n. 92 del 20.12.2019;
8. relazione di Ecolandia s.r.l.;
9. estratti sito ISPRA;
10. autocertificazione Ecolandia s.r.l. di possesso dei requisiti;
11. parere ANAC n. 438 del 10.05.2017.

Catania, 27.12.2019

(Avv. Silvana Ricca)

Firmato da:RICCA SILVANA
Ruolo:4.6.1 Avvocato patrocinante in Cassazione
Organizzazione:CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA
Data: 27/12/2019 11:23:02

PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:


- Sig.ra Concetta Fragapane, nata a Nicolosi (CT) il 27.06.1974, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* di **ECOLANDIA S.r.l.**, con sede in Catania (95121), via Quinta Strada n. 10 - Zona Industriale, P.IVA: 04444370870, pec: ecolandiasrl@open.legalmail.it;

- Dott. Sebastiano Longo, nato a Siracusa il 03/03/1962, nella qualità di Procuratore Speciale della società **IGM RIFIUTI S.R.L.**, con sede legale in Siracusa, in Viale Montedoro n. 18 e sede amministrativa in Melilli (SR) in Contrada Bondifè sn., P.IVA 01046070890, pec: igm.rifiutiind@gruppoigm.it, entrambe società quali future costituenti ATI con mandataria Ecolandia s.r.l. nella procedura di affidamento temporaneo del servizio di igiene indetta dal Comune di Giardini Naxos, con nota del 13.11.2019, prot. n. 22830 diamo mandato all'Avv. Silvana Ricca (C.F.: RCC SVN 71T46 F158G; PEC: silvana.ricca@pec.ordineavvocaticatania.it; FAX: 095.7221536), perché rappresenti e difenda, con ogni facoltà di legge, le società dai noi rappresentate nel giudizio promosso con ricorso con richiesta di decreto cautelare *ex art. 56 C.P.A.* e istanza cautelare innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Catania contro PROGITEC s.r.l., con sede in Castel di Iudica, via Bivio S. Giuseppe 4, P.IVA: 01650680893, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, pec: progitecsnc@pec.it, e Comune di Giardini Naxos, C.F.: 00343940839, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in (98035) Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola, pec: protocollogiardininaxos@pec.it.


Dichiariamo, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e prestiamo consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvana Ricca, in Catania, via Trieste n. 28 e presso la sua pec: silvana.ricca@pec.ordineavvocaticatania.it.

Catania, 23.12.2019


X



X



Vera ed autentica la superiore firma
(Avv. Silvana Ricca)



Firmato da: RICCA SILVANA
Ruolo: 4 6.1 Avvocato patrocinante in Cassazione
Organizzazione: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA
Data: 27/12/2019 11:23:49

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA EX ART. 3 BIS L. 53/94**

La sottoscritta Avv. Silvana Ricca (C.F. RCC SVN 71T46 F158G; pec: silvana.ricca@pec.ordineavvocaticatania.it, fax: 095.7221536) con studio in Catania, via Trieste n. 28, iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Catania, nella qualità di procuratore e difensore di **ECOLANDIA S.r.l.**, con sede in Catania (95121), via Quinta Strada n. 10 - Zona Industriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Concetta Fragapane, nata a Nicolosi (CT) il 27.06.1974, P.IVA: 04444370870, pec: ecolandiasrl@open.legalmail.it e la **IGM RIFIUTI S.R.L.**, con sede legale in Siracusa, in Viale Montedoro n. 18 e sede amministrativa in Melilli (SR) in Contrada Bondifè s.n., P. IVA: 01046070890, pec: igm.rifiutiind@gruppoigm.it, in persona del Procuratore Speciale della società Dott. Sebastiano Longo, società impegnate in costituenda ATI nella procedura iniziata con avviso esplorativo indetto dal Comune di Giardini Naxos pubblicato il 13.11.2019, prot. n. 22830, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Catania, via Trieste n. 28, giusta allegata procura alle liti,

NOTIFICA

ad ogni effetto di legge, originale informatico del **ricorso con richiesta di decreto cautelare ex art. 56 C.P.A. - istanza cautelare** del 27.12.2019 (file: *ricorso ecolandia-comune giardini naxos.pdf*) e copia informatica della **procura alle liti** del 23.12.2019 (file: *procura.pdf*), nel giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Catania contro **PROGITEC s.r.l.**, con sede in Castel di Iudica, via Bivio S. Giuseppe 4, P.IVA: 01650680893, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e **Comune di Giardini Naxos**, C.F.: 00343940839, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in (98035) Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola, perché ne abbiano ogni legale conoscenza, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, estratti dagli atti con le relative elezioni di domicilio e verificati ed estratti dai registri INIPEC, REGINDE e dall'Elenco degli indirizzi della P.A. presso il Ministero della Giustizia:

- PROGITEC s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, trasmettendone copia conforme a mezzo pec al seguente indirizzo: progitecsnc@pec.it,
- COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco *pro tempore*, trasmettendone copia conforme a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollogiardininaxos@pec.it,

attesta

altresi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 2 e dell'art. 6, co. 1 della legge 53/94 e ss.mm., nonché dell'art. 16 bis, co. 9 bis, d.l. 179/12, che la procura alle liti è copia telematica conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta. La presente relazione di notifica è firmata digitalmente dall'Avv. Silvana Ricca.
Catania, 27.12.2019

Avv. Silvana Ricca

Dettaglio Email

Mittente: silvana.ricca@pec.ordineavvocaticatania.it

Destinatari: protocollojardininaxos@pec.it

Data: 27-12-2019 Ora: 11:31 Num. Protocollo: Del:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Testo Email



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemila....., il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso al Tar/Ct con istanza cautelare e contestuale richiesta di decreto cautelare ex art. 56 C.P.A. presentato dalla Ecolandia S.p.A. e dalla IGM Rifiuti S.r.L.;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso al Tar/Ct con istanza cautelare e contestuale richiesta di decreto cautelare ex art. 56 C.P.A. presentato dalla Ecolandia S.p.A. e dalla IGM Rifiuti S.r.L.**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale, incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

9 l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;

- il Professionista in , via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 182 DEL 31.12.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Giardini Naxos, 31.12.2019



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni


Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE** e si attesta la copertura finanziaria di € 3.806.600 sull'intervento Cap. 1245 del bilancio comunale.

Prof. SFO

Giardini Naxos, 31/12/19




IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro

Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

P. Lo Turco



L'Assessore Azziano

Dott. C. Villari

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami. In fede,

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo